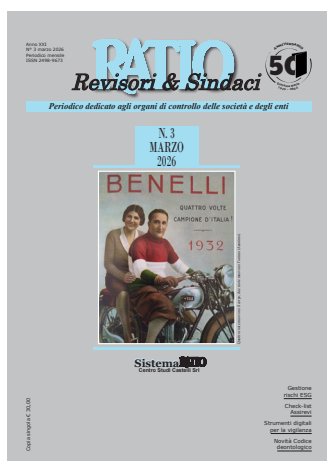




Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Alibrandi, P. Bisi,
Brixia Revisione S.r.l., P. Di Biase,
F. Fiameni, M. Fiameni, A. Pratesi,
A. Romano, A. Scaini, S. Spitti,
R. Stanghellini, A. Vianello, S. Zanon

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@grup pocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 19.02.2026

RATIO

Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

Sommario 3/2026

Opinione - Sindaci e società cooperative, cosa fare **3**

Notizie in breve **4**

Attualità

Prassi - CNDCEC - Aggiornamento del Codice deontologico
e del Codice delle sanzioni **5**

Vigilanza

Normativa - Aggiornamento verbali collegio sindacale di società
non quotate **8**

- Relazione finale e piano delle attività dell'OdV **12**

Verifiche - Verifica collegio sindacale sul ritorno cooperativo **16**

 - Nuovi strumenti digitali per la vigilanza del collegio
sindacale nelle S.r.l. **19**

Revisione legale

Novità - Check-list Assirevi per bilanci chiusi al 31.12.2025 **24**

Verifiche  - Pianificazione del lavoro di revisione **28**

 - Revisione dei debiti verso fornitori **33**

 - Corretta valutazione delle rimanenze di magazzino **38**

ESG - Gestione rischi ESG e informativa bancaria **44**

 - Rendicontazione di sostenibilità con attestazione
di conformità **46**

CNDCEC - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEONTOLOGICO E DEL CODICE DELLE SANZIONI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

CNDCEC, Codice deontologico della professione - CNDCEC, Codice delle sanzioni disciplinari - L. 23.09.2025, n. 132

Con la L. 23.09.2025, n. 132 sull'intelligenza artificiale il legislatore, integrando la normativa comunitaria, ha inteso, da una parte, promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, in una dimensione che pone l'uomo al centro di ogni considerazione, per cogliere le enormi opportunità offerte dai nuovi strumenti e, dall'altra, vigilare sui potenziali rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale. In particolare, per quanto riguarda le professioni intellettuali, l'art. 13 L. 132/2025 detta disposizioni di principio volte a preservarle da un utilizzo dell'AI che ne snaturi la funzione, consistente nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, e mini il rapporto di fiducia tra cliente e professionista. È stato pertanto stabilito che, nelle professioni intellettuali, il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale che può riguardare solo le attività di supporto all'attività professionale. Inoltre, per assicurare la conservazione del rapporto fiduciario tra professionista e cliente è previsto che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Per uniformarsi ai nuovi obblighi normativi, diversi ordini professionali hanno iniziato ad aggiornare i loro codici deontologici, per prevedervi limitazioni all'impiego dell'AI e obblighi di informativa. Tra i primi, il CNDCEC che, nella seduta del 20.11.2025, ha aggiornato il proprio codice e parallelamente il Codice delle sanzioni.

SCHEMA DI SINTESI

MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO

⇒ Limiti all'utilizzo dell'AI nelle professioni intellettuali

I sistemi di AI possono **essere usati esclusivamente** per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all'attività professionale, nello svolgimento della quale l'uso del pensiero critico umano deve risultare prevalente con riferimento alla qualità della prestazione, senza implicare una prevalenza anche di tipo quantitativo (art. 13, c. 1 L. 132/2025 e art. 21, c. 8 del nuovo Codice deontologico CNDCEC).

⇒ Obbligo di informativa al cliente

Le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale eventualmente utilizzati dal professionista **devono essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**, nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente (art. 13, c. 2 L. 132/2025 e art. 21, c. 10 del nuovo Codice).

⇒ Ulteriori responsabilità del professionista

- Sono attribuite al professionista le responsabilità di:
 - .. verificare le fonti e la veridicità delle informazioni utilizzati;
 - .. accertarsi che i sistemi di AI utilizzati siano dotati di misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali;
 - .. acquisire conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata.

PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLE SANZIONI

⇒ Utilizzo dell'AI per attività diverse da quelle strumentali e di supporto: **sospensione massima di 6 mesi**.

⇒ Art. 21, c. 2 -bis

⇒ Mancata comunicazione al cliente di informazioni relative ai sistemi di AI utilizzati: **sospensione massima di 3 mesi**.

⇒ Art. 21, c. 2-ter

APPROFONDIMENTI

NOVITÀ

- Normativa

• Con informativa 4.12.2025, n. 178 il CNDCEC ha comunicato agli ordini territoriali di avere deliberato la revisione del Codice deontologico e del Codice delle sanzioni, al fine di recepire le disposizioni dell'art. 13 L. 23.09.2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Tale legge, in vigore dal 10.10.2025, interpreta e si applica conformemente al regolamento (UE) n. 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.06.2024. **In particolare, in materia di professioni intellettuali, all'art. 13 prevede che:**

 - .. l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera;
 - .. per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
- Codici CNDCEC

• Le modifiche apportate alla versione del Codice precedente, risalente ad aprile 2024, riguardano gli artt. 21 e 45 del Codice deontologico e gli artt. 21 e 29 del Codice delle sanzioni e sono applicabili dal 21.11.2025.

Tavola n. 1

Modifiche del Codice deontologico

Articolo	Testo previgente (in vigore dal 1.04.2024)	Testo vigente	
Art. 21 - Esecuzione dell'incarico	Cc. 1-7	Cc. 1-7	Identici
	Non presente	C. 8	Nell'esecuzione dell'incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l'esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell'incarico professionale.
	Non presente	C. 9	• Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di: .. verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati; .. accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. • In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all'art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. • In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente Codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
	Non presente	C. 10	In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta.
Art. 45 - Entrata in vigore	C. 1	C. 1	Identici
	Non presente	C. 1-bis	Le disposizioni di cui ai cc. 8, 9 e 10 dell'art. 21, entrano in vigore il 21.11.2025.
	Cc. 2 -3	Cc. 2-3	Identici

CLAUSOLA
CONTRATTUALE TIPO

• Previsione

• Per agevolare i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e trasparente in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il CNDCEC ha inserito nella terza guida della collana dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata L'Aiuto Intelligente al Commercialista e pubblicata il 24.10.2025, una specifica clausola contrattuale tipo da inserire nei mandati professionali, sviluppata nell'appendice D della [guida](#).

• Contenuto

• La clausola affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell'utilizzo dell'AI nell'attività professionale:

- .. **finalità ausiliarie.** L'utilizzo dell'AI è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale e giurisprudenziale, redazione di bozze di documenti e predisposizione di contenuti non decisionali;
- .. **responsabilità professionale.** L'attività professionale, le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità connesse all'incarico rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività con l'ausilio dell'AI;
- .. **tutela dei dati personali.** Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale applicabile e dell'informativa fornita ex art. 13 GDPR;
- .. **trasparenza.** Il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti AI utilizzati, le finalità del loro impiego e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la correttezza, la sicurezza e la conformità normativa;
- .. **diritto di opposizione.** Su richiesta motivata, il cliente può chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di AI nell'ambito dell'incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del professionista.

Tavola n. 2

Modifiche al Codice delle sanzioni

Articolo	Testo previgente (in vigore dal 18.04.2024)	Testo vigente	
Art. 21 - Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i clienti	Cc. 1, 1-bis e 2	Cc. 1, 1-bis e 2	Identici
	Non presente	C. 2-bis	La violazione dei doveri di cui all'art. 21, cc. 8 e 9, del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a 6 mesi.
	Non presente	C. 2-ter	La violazione dei doveri di cui all'art. 21, c. 10 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a 3 mesi.
	Cc. 3, 4, 5, 6 e 7	Cc. 3, 4, 5, 6 e 7	Identici
Art. 29 - Entrata in vigore	C. 1	C. 1	Identici
	Non presente	C. 2	Le disposizioni dei cc. 2 bis e 2 ter dell'art. 21 entrano in vigore il 21.11.2025.

MANDATO PROFESSIONALE
IN FORMA SCRITTA

• Sanzioni

- La stesura del mandato professionale in forma scritta o digitale, a tutela sia del professionista sia del cliente, è un **obbligo previsto sia dal Codice deontologico (art. 24) sia dall'art. 9, c. 4 D.L. 24.01.2012, n. 1**.
- La violazione di tale obbligo è sanzionata, in forza dell'art. 21, c. 6 del Codice delle sanzioni, con la censura, ossia una dichiarazione formale di biasimo, corrispondente alla sanzione disciplinare più lieve prevista per le infrazioni di non particolare gravità.

• Contestazione

- In mancanza di un mandato professionale concordato in forma scritta o digitale, in caso di contestazioni con il cliente potrebbe risultare difficoltoso per il professionista fornire prove inconfutabili di avergli comunicato "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione professionale", in osservanza dell'obbligo previsto dal citato art. 21, c. 10 del Codice deontologico.
- La conseguenza per il professionista sarebbe quella di esporsi al **rischio di non riuscire a dimostrare convincentemente l'adempimento di tale obbligo ed essere sanzionato disciplinarmente con la sospensione fino a 3 mesi**.

CHECK-LIST ASSIREVI PER BILANCI CHIUSI AL 31.12.2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 27.01.2010, n. 39

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale), organismo tecnico di riferimento per la revisione legale dei conti in Italia, ha pubblicato nel mese di gennaio 2026 le liste di controllo relative al bilancio chiuso al 31.12.2025, nonché al bilancio consolidato. Tali liste sono state predisposte a scopo esemplificativo e per supportare le società di revisione associate ad Assirevi, ma sono un utile strumento operativo anche per chi, professionalmente, si occupa delle analisi e dello studio del bilancio di esercizio. Assirevi precisa, al riguardo, che sebbene tali liste di controllo costituiscano un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme e i principi contabili, nonché per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente comprendono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione.

SCHEMA DI SINTESI

CHECK-LIST BILANCI 2025	⇒ Obiettivo ⇒	• Fornire strumenti di supporto operativo e metodologico ai professionisti del bilancio (revisori, sindaci, redattori) per: .. verificare la conformità dell'informativa di bilancio alle norme civilistiche e ai principi contabili; .. presidiare in modo completo gli aspetti da considerare nella revisione e nella redazione di bilancio. • Si tratta di strumenti esemplificativi, ma non possono ritenersi sostitutivi del giudizio professionale.
	⇒ Aggiornamento ⇒	Le check-list sono state redatte tenendo conto degli aggiornamenti dei principi contabili rese disponibili e aggiornate alla fine del 2025 e pubblicate nel gennaio 2026.
	⇒ Ambito di applicazione e destinatari ⇒	• Destinatari principali: .. società di capitali soggette alle disposizioni dell'art. 2423 e ss. c.c. per il bilancio d'esercizio; .. revisori e redattori chiamati a verificare conformità e completezza documentale.
	⇒ Tipologie check-list ⇒	• Le liste disponibili riguardano: .. principi di redazione del bilancio di esercizio; .. principi di redazione del bilancio consolidato; .. informazioni integrative (disclosures) nei bilanci IFRS; .. informativa aggiuntiva richiesta da norme, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o altre autorità. Nota bene Ulteriori check-list per altri settori (intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, enti del Terzo settore, assicurazioni, ecc.) sono in corso di pubblicazione.
UTILIZZO CHECK-LIST	⇒ Adattamento e ruolo del revisore ⇒	• Le check-list: .. devono essere personalizzate in base alle caratteristiche dell'azienda (dimensioni, settore, complessità); .. non sono esaustive di tutti i rischi e aspetti rilevanti per ogni situazione concreta; .. devono essere integrate con ulteriori controlli di natura qualitativa e quantitativa. • Il revisore deve: .. presidiare l'adeguatezza dell'informativa; .. valutare presupposti di continuità aziendale; .. analizzare rischi di revisione specifici; .. documentare le verifiche svolte e le conclusioni a supporto dell'opinione di revisione.
APPLICAZIONE PRINCIPI CONTABILI OIC	⇒ Aggiornamenti ⇒	• Le check-list tengono conto degli emendamenti ai principi contabili nazionali OIC: .. pubblicati in data 8.12.2025; .. applicabili ai bilanci con esercizio iniziato dal 1.01.2025.

APPROFONDIMENTI

CHECK-LIST E OIC

- **Adeguamento check-list alla versione aggiornata degli OIC:**
 - .. l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi;
 - .. **gli emendamenti** si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1.01.2026, ma **potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025**. Di tali modifiche, di seguito sintetizzate, hanno tenuto conto le check-list approvate da Assirevi.
- **OIC 13**
 - **Contratti che prevedono l'acquisto di un bene e il diritto di rivendere il bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo a un prezzo predeterminato:**
 - .. la rilevazione in bilancio di tali beni (rimanenze, immobilizzazioni materiali e beni immateriali) solo se si è ragionevolmente certi che il bene acquistato non sia rivenduto al venditore è coerente con le disposizioni dell'OIC 13, OIC 16 e OIC 24;
 - .. pertanto, il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non sia esercitata;
 - .. questo vale sia quando l'opzione è in capo all'acquirente sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
 - .. tale approccio, oltre a essere coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici previsto dall'OIC 34 evita di avere lo stesso bene iscritto tra le attività di due società distinte.
- **OIC 16**
 - **Costi di smantellamento e ripristino:**
 - .. perfezionata la gestione dei fondi per oneri futuri legati ai cespiti;
 - .. l'incremento del fondo dovuto esclusivamente al passare del tempo deve essere classificato negli Oneri Finanziari (C17) e non nei costi operativi (B12 o B13);
 - .. questo sposta parte del costo dal margine operativo lordo (EBITDA) al risultato finanziario, impattando sui covenant bancari basati sulla redditività operativa.
- **OIC 24**
 - **Eliminazione abuso del metodo di ammortamento a quote variabili legate ai ricavi, spesso utilizzato per "alleggerire" i bilanci in anni di bassa produzione:**
 - .. il piano di ammortamento deve ora basarsi sul profilo di consumo dei benefici economici;
 - .. ad esempio, un brevetto farmaceutico non può più essere ammortizzato in misura ridotta solo perché il farmaco non è ancora distribuito massivamente. Se il tempo di protezione legale scorre, il valore deve scendere linearmente, a meno che non sia dimostrabile il contrario.
- **OIC 25**
 - **Affrancamento delle riserve:**
 - .. molte imprese hanno riserve in sospensione d'imposta (esempio: da rivalutazione beni d'impresa). La norma fiscale spesso consente di affrancarle pagando una sostitutiva;
 - .. il debito verso l'Erario non passa dal Conto Economico (voce 20) ed è contabilizzato con la scrittura "Dare Riserva in sospensione @ Avere Debiti Tributari (e per la differenza Dare Riserva @ Avere Riserva Disponibile);
 - .. l'operazione è considerata una transazione con i soci (o sulla qualità del patrimonio) e non un costo della gestione operativa o straordinaria.
 - **Imposte differite su operazioni complesse:**
 - .. confermato l'obbligo di iscrivere le imposte differite attive solo se vi è la ragionevole certezza del loro recupero futuro, con un orizzonte temporale che non dovrebbe superare i 5 anni (salvo casi eccezionali).

NOVITÀ

revisione legale

CHECK-LIST E OIC
(segue)

• OIC 31

• Accantonamenti ai fondi rischi e oneri:

- .. sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi;
- .. se non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento e una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico;
- .. eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi sia negativi, relativi al trascorrere del tempo o all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce 17-ter);
- .. gli effetti di attualizzazione descritti al paragrafo 19A dell'OIC 31 derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Pertanto, presentano natura finanziaria. Tuttavia, trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, occorre distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria;
- .. la contabilizzazione degli effetti di attualizzazione derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 19A dell'OIC 31 è menzionata anche nel paragrafo 40A dell'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”. Per coerenza, è stato modificato anche il paragrafo 40A dell'OIC 16.

CHECK-LIST
AGGIORNATE

• Utilizzo

• Nelle lista di controllo sono stati inseriti gli emendamenti pubblicati in data 8.12.2025, che si applicano:

- .. ai primi bilanci con esercizio avente inizio dal 1.01.2026 o da data successiva;
- .. per i quali è ammessa l'applicazione in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.01.2025.

Istruzioni per l'utilizzo

• Per ogni affermazione dovrà essere posta una spunta nella colonna appropriata:

- .. SI = la disposizione è applicabile/l'informativa è stata data;
- .. NO = la disposizione non è stata applicata/l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;
- .. N/A = la disposizione/l'informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Nota bene

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l'aspetto è stato esaminato.

AVVERTENZE
ASSIREVI

• Indicazioni
sulla forma,
contenuto
e ampiezza

• La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list, in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori, la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione, il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

In altri termini, le check-list utilizzate nell'ambito della revisione potranno differire anche significativamente da quelle pubblicate da Assirevi.

Le liste di controllo si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari, nonché ai principi contabili vigenti alla data indicata sul documento stesso. Le liste potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate a condizione che ciò avvenga con menzione della fonte.

La rielaborazione, adattamento e utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che se ne assumono ogni responsabilità.

Assirevi non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni delle liste stesse o dei loro contenuti, essendo onere di chi le utilizza verificarle alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, o interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.